

N. R.G. 2461/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2461/2016**

FRA

ALESSIO SPECA

E

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - SEDE TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO

OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Oggi 27 gennaio 2020 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:

Per la parte opponente l'avv. CARBONE LEONARDO anche in sostituzione dell'avv. CARBONE DANIELA;

Per parte opposta: la dott.ssa Giuliana Norcini la quale fa presente che dal 23.1.2020 l'ufficio è rappresentato dalla dott.ssa Natali Giuseppina

I procuratori delle parti discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, contestando deduzioni e conclusioni avversarie.

Il Giudice decide la causa come da sentenza di cui dà lettura alle parti alle ore 16,15, all'esito della camera di consiglio.

Il Giudice

dott. Luisella Lorenzi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2461/2016** promossa da:

SPECA ALESSIO, rappresentato e difeso, come in atti, dagli avv.ti Daniela Carbone e Leonardo Carbone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ascoli Piceno, via

OPPONENTE

contro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, SEDE TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Natali Giuseppina, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ente in Ascoli Piceno via L. Marini, 7

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione

Svolgimento del processo

Con ricorso tempestivamente depositato il sig. Speca Alessio quale titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 65/2016 del 21.10.2016, notificata il 25.10.2016, emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno (ora Ispettorato Nazionale del Lavoro, sede Territoriale di Ascoli Piceno), con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €10.006,60, comprese spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 25-bis del D.P.R. n. 3131/2012 per aver occupato i lavoratori Gumina Valentina e Eutizi Cristiano a contatto con minori omettendo di richiedere il prescritto certificato



penale del casellario giudiziale, come riscontrata e contestata con verbale di accertamento e notificazione del 10.11.2015.

Deduceva il ricorrente l'illegittimità della predetta ordinanza ingiunzione per l'insussistenza della violazione contestata, in quanto la disposizione normativa introdotta nel 2014 a tutela dei minori, sulla base della interpretazione e specificazioni date dal Ministero del Lavoro e da quello della Giustizia nelle circolari del 2014, va applicata a professioni o lavori che comportino strutturalmente contatti con minori, mentre il servizio reso dai sig.ri Gumina Valentina e Eutizi Cristiano nella serata del 16.5.2015 è stato del tutto occasionale ed episodico; e comunque, prima dello svolgimento dell'attività lavorativa era stata rilasciata dagli stessi una autocertificazione sostitutiva che era conservata presso gli uffici della ditta in attesa del rilascio del certificato dei carichi penali; inoltre che l'attività degli animatori non era rivolta esclusivamente ai bambini e comunque veniva effettuata alla presenza e sotto la visione dei genitori presenti anch'essi a cena presso il pub Morrison di Cupra Marittima; chiedeva, quindi, previa sospensione, l'annullamento della ordinanza e, in subordine, la riduzione dell'importo ingiunto.

Si costituiva regolarmente in giudizio la DTL per contrastare le avverse censure e ribadire la fondatezza degli illeciti accertati a carico dell'opponente, concludendo per il rigetto del ricorso, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Concessa la richiesta sospensione, la causa, istruita documentalmente ed a mezzo di prova orale, all'udienza del 27 gennaio 2019 viene discussa e decisa con sentenza a verbale di cui si dà contestuale lettura.

MOTIVI

L'art. 2 del D.Lgs. 4.3.2014 n. 39 ha integrato il D.P.R. 14.11.2002 n. 313, introducendo l'art. 25 bis che prevede:

“1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-



quinqües e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.”.

Pertanto dal 6 aprile 2014 i datori di lavoro che intendono impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il nuovo certificato penale del casellario giudiziale.

E sulla base di quanto precisato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 9 dell'11.4.2014, il personale interessato dalla disposizione è solo quello con un contatto non mediato e continuativo con i minori. L'obbligo, pertanto, non riguarda i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovrintendono all'attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

Il Ministero ha inoltre precisato che l'adempimento va circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori.

Sulla scorta di dette indicazioni va inquadrata la fattispecie de qua.

Orbene gli Ispettori del lavoro hanno verificato, nel corso dell'accesso ispettivo presso la pizzeria Morrison di Cupra Marittima del 16.5.2015, che due animatori stavano intrattenendo con giochi di prestigio, carte cappello da mago, indossando una maglietta rosa con la scritta “yalla yalla” una bambina presso un'area giochi appositamente allestita; ed essi hanno dichiarato nell'immediatezza agli Ispettori di lavorare come animatori per Specca Alessio, il quale è sopraggiunto poco dopo.



Mentre, quindi, non vi è dubbio che i due ragazzi stavano prestando attività lavorativa di carattere occasionale per la ditta individuale Speca senza previa comunicazione dell'instaurazione del rapporto (violazione con sanzione comminata ed estinta per intervenuto pagamento da parte della ditta), si ritiene che l'amministrazione opposta, a ciò onerata ai sensi dell'art. 6 comma 11 del D.Lgs. n. 150/2011, non abbia raggiunto la piena prova della responsabilità dell'opponente, per quanto è emerso in giudizio con riferimento al luogo ed alle modalità di svolgimento dell'attività di intrattenimento dei minori.

Infatti, secondo le circolari sopra citate, l'obbligo dell'acquisizione preventiva del certificato penale del casellario giudiziale per gli operatori ha come presupposto che i minori siano affidati in via esclusiva agli stessi, ossia siano sottratti alla vigilanza dei genitori per avere un rapporto continuativo ed esclusivo con essi.

Nel caso *de quo*, sebbene contrariamente agli assunti dell'opponente vi sia il requisito dell'attività svolta professionalmente dall'operatore dovendosi fare riferimento allo Speca e non ai suoi collaboratori occasionali, tutti i testi escussi in giudizio, compresi gli Ispettori verbalizzanti, hanno riferito che il cd. mini club - ossia l'area separata dalla sala ristorante-pizzeria deputata allo svolgimento dei giochi - era costituita da vetrate dalle quali i bambini potevano essere visti e controllati dagli stessi genitori, compresa la porta di accesso all'area che, come riferito (teste Gumina), era anch'essa costituita da una tenda trasparente di facile accesso ai minori, che potevano entrare ed uscire liberamente anche da soli.

In dette condizioni non si ritiene che si possa ravvisare un contatto esclusivo con i minori che richieda la necessità del titolare dell'attività di munirsi del certificato penale in contestazione; mentre alcuna autocertificazione sostitutiva dello stesso sarebbe comunque stata idonea ad escludere la violazione, come sostenuto dall'opponente.

Pertanto, il ricorso va accolto ma le spese di giudizio vanno compensate fra le parti, attesa la natura della causa, la particolarità delle questioni trattate e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulle questioni dirimenti.



P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella Lorenzi, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Ascoli Piceno, 27 gennaio 2020

Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi

